SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Si riportano di seguito le norme nel testo vigente del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 all'atto della pubblicazione del presente documento sul sito.

Si invita l'utenza a prendere visione del testo aggiornato accedendo alla sezione "Disposizioni Generali" – "Atti generali" e cliccando sulla norma di riferimento (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33).

Art. 46 - Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE O TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEI DATI COMMINATE ALL'ENTE E/O ALL'ORGANO POLITICO E/O AL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA CORRIZIONE

Al 31/01/2016 non è stata comminata alcuna sanzione.

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena
Piazzale Boschetti, 8 - 41121 MODENA
Codice Fiscale 80009710361 Tel. 059 223831 Fax 059 237166
www.ing.mo.it e-mail: segreteria@ing.mo.it e-mail certificata: ordine.modena@ingpec.eu